



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. (0521) 896521
Fax (0521) 896714
Info@comune.monchio-delle-corti.pr.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

www.comune.monchio-delle-corti.pr.it

**REGOLAMENTO
DIVIETO DI FUMO IN
DETERMINATI LOCALI
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, DELLE AZIENDE,
DELLE ISTITUZIONI E DEI
GESTORI IN GENERE DEI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995; Legge 11.11.1995, n° 584, modif. dall'Art. 52/comma 20, L.28.12.2001, n°448)

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 3 DEL 26.02.2002**

Art. 1 – Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995 (G.U. 15.1.1996, n° 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2 – Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento , oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 – Locali in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti. E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.11.1975, n°584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

Art. 4 – Pubblicazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Responsabile del Servizio, apposti cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle

sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 5 – Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Segretario Comunale individuerà, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n° 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 6 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11.11.1975, n° 584 come sostituito dall'art. 52/comma 20 della L.28.12.2001, n° 448, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

I N D I C E

Art. 1 – Scopo e contenuto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Destinatari	Pag. 2
Art. 3 – Locali in cui vige il divieto	Pag. 2
Art. 4 – Pubblicazione del divieto	Pag. 2
Art. 5 – Vigilanza sull'osservanza del divieto	Pag. 3
Art. 6 – Sanzioni	Pag. 3